



Quesito:
Obbligo di registrazione presso l' ufficio del registro per le
convenzioni di arruolamento per il diporto
Lettera prot. 52 del 30 Marzo 2009

Unione Nazionale
Imprenditori Charter
nautico Associati

Unica Nautica : Associazione senza fine di Lucro a tutela dei diritti degli Operatori Professionali e dell' Utenza del Charter Nautico

Spett. le Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per il trasporto
marittimo e vie d' acqua interne Div 6
V.le dell' Arte n. 16
00144 Roma

Alla c.a. del Direttore Generale Dott. Enrico Maria Pujia

Comando Generale del Corpo
Delle Capitanerie di Porto
V.le dell' Arte n. 16
00144 Roma

Alla c.a. C.A. (C.P.) Amm. Felicio Angrisano

Roma, 30 Marzo 2009, prot. n. 52

Oggetto : Obbligo di registrazione presso l' ufficio del registro per le convenzioni di arruolamento per il
Diporto, omogeneità procedurale dei diversi comandi periferici delle Capitanerie di Porto

In riferimento a quanto all' oggetto, la scrivente ha potuto constatare interpretazioni diverse da parte degli uffici periferici delle C.P., circa l' obbligatorietà o meno di registrazione presso l' Ufficio del Registro dell' Agenzia delle Entrate, delle convenzioni di arruolamento dei marittimi, a bordo di unità da diporto, sia ad uso privato che commerciale.

Posto che tale onere ricade sull' armatore nella misura di € 168 per diritti di registrazione, oltre alle imposte di bollo, un simile ulteriore gravame ha effetto dissuasivo nell' arruolamento regolare di marittimi, soprattutto qualora tale necessità si manifesti per periodi brevi di imbarco.

L' Art. 10 dell' allegato C del DPR 131 del 26/04/1986 esclude dall' obbligo di registrazione (se non in caso d' uso) i contratti di lavoro subordinato.

Sembrerebbe che talune Capitanerie, interpretando l' Art. 2 undicies della Legge 30 Novembre 1994 n. 656 che cita:

Art. 2-undicies. - (Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo). - 1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano



Quesito:
Obbligo di registrazione presso l' ufficio del registro per le
convenzioni di arruolamento per il diporto
Lettera prot. 52 del 30 Marzo 2009

Unione Nazionale
Imprenditori Charter
nautico Associati

Unica Nautica : Associazione senza fine di Lucro a tutela dei diritti degli Operatori Professionali e dell' Utenza del Charter Nautico

assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, possono essere definite, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, con il pagamento del 10 per cento del valore della lite, così come definito dal comma 4 dello stesso articolo 2-quinquies.

Adducano, in base al riferimento a tali categorie beneficiarie, l' obbligo di registrazione per le restanti categorie.

Di fatto proprio l' art. 2 Undecies riconduce all' agevolazione nel “caso d' uso “ ovvero a fronte di liti fiscali, oltretutto di valore inferiore a Lire 20.000.000.

Riconducendoci all' invito di cui al termine della lettera Maricogecap prot. 02/02 del 19 Giugno 2008 a firma del Gent.mo Amm. Angrisano , evidenziamo tale disfunzione, certi che verranno fornite alle diverse periferie chiarimenti atti ad assicurare omogeneità procedurale e costituire patrimonio e letteratura comune per le Autorità marittime locali.

In attesa di un sollecito riscontro

Con osservanza

UNICA Nautica
Roma, 20 Marzo 2009